

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE ASSESSORILE
PER L'ADEGUAMENTO DELLO
STATUTO

PREMESSA

Il presente regolamento stabilisce le norme per il funzionamento della Commissione assessorile prevista dall'art. 10 dello Statuto Comunale.

ART. 1 ISTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 32 lettera e) della legge n. 142/90 il Consiglio Comunale può istituire commissioni assessorili fissandone di volta in volta gli ambiti di competenza e le materie attribuite alle singole commissioni.

E' istituita la Commissione Assessorile per l'adeguamento dello Statuto Comunale.

ART. 2 FINALITA' E POTERI

Nello spirito di quanto espresso dagli artt. 10 e 11 dello Statuto , la Commissione assessorile è una realtà della partecipazione dei cittadini alla gestione democratica del Comune.

Espleta indagini conoscitive, lo studio e l'approfondimento del progetto di adeguamento dello Statuto da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il parere della commissione non è obbligatorio né vincolante per l'Amministrazione Comunale.

Riferisce all'Amministrazione Comunale il risultato del proprio lavoro con relazioni scritte.

ART. 3 COMPOSIZIONE E NOMINA

I membri della presente Commissione assessorile sono:

- un membro di diritto: il sindaco o l'assessore delegato alla materia;
- un membro per ciascun gruppo di minoranza presente in consiglio comunale;
- un numero di membri in rappresentanza della maggioranza pari a 5/3 dei rappresentanti di minoranza designati per la commissione.

La nomina dei membri spetta alla Giunta Comunale su indicazione dei gruppi consiliari ed avviene contestualmente, tenendo presente che 1/8 dei componenti dovrà essere dell'altro sesso (art. 10 –comma 5 dello Statuto).

ART. 4 DURATA DELLA COMMISSIONE

La presente Commissione assessorile dura in carica sino alla nomina di una nuova o fino all'esaurimento del proprio programma di lavoro.

ART. 5 DECADENZA DEI COMMISSARI

I singoli commissari decadranno dall'essere membri delle Commissioni in caso di dimissioni ed in caso di assenza ingiustificata ai lavori della Commissione per tre volte consecutive.

I commissari decaduti saranno sostituiti dalla Giunta Comunale entro 30 giorni previa indicazione del nominativo da parte del capogruppo interessato entro 10 giorni dalla decadenza stessa.

ART. 6 IL PRESIDENTE

La commissione assessorile avrà il proprio Presidente e Vice-presidente che saranno eletti nella prima seduta a scrutinio segreto, scelti fra i membri della Commissione stessa a maggioranza assoluta con due distinte votazioni.

Ogni membro potrà esprimere una sola preferenza.

In caso di dimissioni del Presidente o del Vice-Presidente , la Commissione procederà alla sostituzione nella prima seduta successiva a quella della presentazione delle dimissioni. Tale seduta sarà convocata dal sindaco o dall'assessore delegato in materia, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 7 ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

La prima seduta sarà convocata a cura del Sindaco o dell'assessore delegato in materia entro trenta giorni successivi all'entrata in vigore della delibera di nomina dei membri della Commissione.

Il Presidente convoca le adunanze, stabilisce l'ordine del giorno, provvede alla disponibilità del locale per la riunione, fa recapitare gli avvisi di convocazione che dovranno contenere l'ordine del giorno delle riunioni con un anticipo di almeno cinque giorni per le sedute ordinarie e con un anticipo di 48 ore per le sedute d'urgenza.

Su richiesta di almeno tre commissari la Commissione dovrà essere convocata entro il termine di venti giorni per la discussione delle problematiche indicate dalla richiesta.

Il Presidente presiede le adunanze, introduce gli argomenti, dà la parola, mette ai voti le proposte, dichiara i risultati.

In assenza del presidente ogni sua prerogativa è assunta dal Vicepresidente.

Il Segretario Comunale partecipa a pieno diritto ai dibattiti e nel contempo dovrà verbalizzare la riunione.

I verbali delle riunioni saranno consegnati all'ufficio protocollo del Comune e depositati presso la Segreteria Comunale a disposizione per gli amministratori e i cittadini interessati.

ART. 8 VALIDITA' DELLE SEDUTE

In prima convocazione la seduta è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti la Commissione. In seconda convocazione, che potrà essere prevista nell'avviso di prima convocazione, è sufficiente la presenza di almeno tre componenti.

ART. 9 VOTAZIONE

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Ciascun membro può far inserire a verbale una propria dichiarazione di voto.

Le proposte sono approvate a maggioranza semplice.

ART. 10
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Tutte le adunanze sono pubbliche ad eccezione di quelle riguardanti la trattazione di argomenti inerenti persone. I cittadini possono assistere ai lavori delle Commissioni senza diritto di parola, salvo specifica autorizzazione del Presidente.

Alle adunanze potranno essere invitati a titolo gratuito esperti, senza diritto di voto.

ART. 11
SEDE DELLE ADUNANZE

Di norma per le sedute della Commissione saranno utilizzati i locali disponibili nella sede Municipale.

Le sedute potranno altresì svolgersi in altre sedi, aperte al pubblico, individuate dal Presidente, per la trattazione di specifici e particolari argomenti.

ART. 12
RIMBORSO SPESE

L'Elezione a membro della Commissione e la partecipazione ai lavori della stessa non danno diritto a compensi salvo diversa disposizione di legge.

Potranno aversi rimborsi per le spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni solo se preventivamente autorizzate dal Sindaco nei casi ove i singoli membri abbiano svolto incarichi specifici con viaggi, spese di trasferta documentate, spese di accesso ad atti.

ART. 13
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

ART. 14

DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento resterà in vigore sino a che non venga sostituito da altro espressamente approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 15 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nella legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dallo Statuto Comunale.